MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI REATI, DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Art. 2-quinquies

Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata

Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;(4)

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme gia' corrisposte.

Versione in vigore dal 11 luglio 2024, non più in vigore dal 12 aprile 2025 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2008

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 122 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di

conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado»".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-prevenzione-e-accertamento-di-reati-di/art-2-quinquies-limiti-alla-concessione-dei-benefici-di-legge-ai-superstiti-della/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it